



Bruxelles, 25.1.2018
C(2018) 434 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.1.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione in Italia

CCI 2014IT16M2OP004

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25.1.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione in Italia

CCI 2014IT16M2OP004

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

Previa consultazione del comitato FSE,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 4998 della Commissione, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ('FESR') e del Fondo sociale europeo ('FSE') nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.
- (2) In data 12 luglio 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), punti i) e ii), paragrafo 3 e paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 4998.
- (3) I cambiamenti apportati al programma operativo consistono principalmente nell'inclusione dei valori degli indicatori che non erano stati forniti al momento dell'adozione del programma, l'aggiornamento degli indicatori di output e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione la cui quantificazione era basata su ipotesi errate, nell'introduzione di cambiamenti e precisazioni di importanza minore in materia di beneficiari e modalità di attuazione di taluni interventi.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (4) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla necessità di accelerare l'implementazione del programma e descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto dei regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013² e n. 1304/2013³, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché dell'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 8450.
- (5) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza, il 20 giugno 2017 ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo.
- (6) In base alla sua valutazione, la Commissione ha osservato che la modifica del programma operativo non incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (7) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 11 agosto 2017. L'Italia ha presentato una versione modificata della revisione del programma operativo in data 20 novembre 2017.
- (8) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) A norma dell'articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è opportuno fissare la data a partire dalla quale la spesa che diventa ammissibile in conseguenza della modifica apportata al programma operativo oggetto della presente decisione è ammissibile.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 4998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La frase introduttiva dell'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2015) 4998 è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi del programma operativo "PON Città metropolitane" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

³ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

26 giugno 2015, modificato dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 20 novembre 2017, sono approvati:".

Articolo 2

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma "PON Città metropolitane" approvato dalla presente decisione è ammissibile a decorrere dal 12 luglio 2017.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.1.2018

Per la Commissione

Corina CREȚU

Membro della Commissione

